

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DIRETTIVA 1999/29/CE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1999

relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali

(GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2001	L 234	55	1.9.2001
► <u>M2</u>	Direttiva 2001/102/CE del Consiglio del 27 novembre 2001	L 6	45	10.1.2002

Rettificata da:

► **C1** Rettifica, GU L 104 del 29.4.2000, pag. 89 (1999/29/CE)



DIRETTIVA 1999/29/CE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1999

relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾

- (1) considerando che la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽³⁾, ha subito diverse e sostanziali modificazioni; che, a fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva;
- (2) considerando che la produzione animale occupa un posto estremamente importante nell'agricoltura della Comunità e che risultati soddisfacenti dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di mangimi appropriati e di buona qualità;
- (3) considerando che una regolamentazione in materia di mangimi è un fattore essenziale per incrementare la produttività dell'agricoltura;
- (4) considerando che i mangimi contengono sovente sostanze o prodotti indesiderabili che possono nuocere alla salute animale o, per la loro presenza nei prodotti animali, alla salute umana;
- (5) considerando che impossibile escludere totalmente la presenza delle sostanze e dei prodotti in questione e che è almeno necessario che la loro quantità nei mangimi sia ridotta in modo da impedire che si producano effetti indesiderati e nocivi; che nella fattispecie è tuttavia impossibile fissare detta quantità al di sotto del limite di sensibilità dei metodi d'analisi da definire sul piano comunitario;
- (6) considerando che la presenza delle sostanze e dei prodotti indesiderabili nei mangimi può essere ammessa soltanto alle condizioni stabilite nella presente direttiva e che dette sostanze e detti prodotti non possono essere distribuiti in altra maniera nel quadro dell'alimentazione degli animali; che, pertanto, la presente direttiva deve lasciare impregiudicate le altre disposizioni di diritto comunitario riguardanti l'alimentazione degli animali e in particolare le norme applicabili ai mangimi composti;
- (7) considerando tuttavia che gli Stati membri devono avere la facoltà di consentire, a determinate condizioni, che taluni mangimi contengano una quantità di sostanze e di prodotti indesiderabili superiore a quella prevista nell'allegato I;
- (8) considerando che la presente direttiva deve essere applicata alle materie prime per mangimi e ai mangimi sin dalla loro importazione nella Comunità; che occorre quindi precisare che i contenuti massimi delle sostanze e dei prodotti indesiderabili fissati si applicano in generale sin dall'immissione in circolazione delle materie prime per mangimi e dei mangimi, comprese tutte le fasi di commercializzazione e in particolare sin dalla data di importazione;

⁽¹⁾ Parere espresso il 9 febbraio 1999 (non ancora pubblicato nella GU).

⁽²⁾ GU C 153 del 28.5.1996, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 38 dell'11.2.1974, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/60/CE della Commissione (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 50).

▼B

- (9) considerando che è opportuno sancire il principio in base al quale le materie prime per mangimi utilizzate nell'alimentazione degli animali devono essere di qualità sana, leale e mercantile; che pertanto deve essere vietato utilizzare o mettere in circolazione materie prime per mangimi che, tenuto conto del contenuto troppo elevato di sostanze o prodotti indesiderabili, comportano un superamento dei contenuti massimi contemplati nell'allegato I per i mangimi composti;
- (10) considerando che è necessario limitare la presenza di alcune sostanze o prodotti indesiderabili nei mangimi complementari con la fissazione di quantità massime adeguate;
- (11) considerando che occorre riservare agli Stati membri la facoltà, qualora sia minacciata la salute degli animali o dell'uomo, di ridurre temporaneamente le quantità massime fissate o di fissare una quantità massima per altre sostanze o altri prodotti o vero di vietare la presenza di tali sostanze o prodotti nei mangimi; che, per evitare che uno Stato membro si avvalga abusivamente di tale facoltà, è necessario decidere in merito alle eventuali modificazioni degli allegati I e II applicando una procedura comunitaria d'urgenza e basandosi su documenti giustificativi;
- (12) considerando che i mangimi conformi alle condizioni della presente direttiva devono essere sottoposti, per quanto riguarda la quantità di sostanze e di prodotti indesiderabili, soltanto alle restrizioni in materia di immissione in circolazione previste dalla presente direttiva;
- (13) considerando che, per garantire al momento della commercializzazione dei mangimi, il rispetto delle condizioni stabilite per le sostanze e per i prodotti indesiderabili, gli Stati membri devono prevedere adeguate disposizioni di controllo;
- (14) considerando che, nell'ambito del sistema d'informazione attuato con la presente direttiva a livello di servizi di controllo ufficiali, gli Stati membri devono altresì essere informati dagli operatori dei casi di inosservanza delle disposizioni della direttiva; che, in tali casi, gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per escludere l'impiego delle sostanze e dei prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali; che gli Stati membri devono assicurarsi, se del caso, dell'avvenuta distruzione della partita di materie prime per mangimi o di mangimi qualora tale distruzione sia stata decisa dal proprietario;
- (15) considerando che una procedura comunitaria appropriata è indispensabile per adattare le disposizioni tecniche fissate negli allegati I e II all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;
- (16) considerando che, per agevolare l'applicazione delle misure prospettate, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente degli alimenti per gli animali istituito con decisione 70/372/CEE ⁽¹⁾;
- (17) considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle direttive indicate nell'allegato III, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

- 1. La presente direttiva riguarda le sostanze ed i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
- 2. La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni relative:
 - a) agli additivi nell'alimentazione degli animali;

⁽¹⁾ GU L 170 del 3.8.1970, pag. 1.

▼B

- b) alla commercializzazione dei mangimi;
- c) alla fissazione di contenuti massimi di residui di antiparassitari sui e nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, sempre che detti residui non siano menzionati nell'allegato I, sezione B;
- d) ai microorganismi nei mangimi;
- e) a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali;
- f) ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva sono:

- a) mangimi: i prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale; freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no, additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale;
- b) materie prime per mangimi: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;
- c) alimenti completi: le miscele di mangimi che, per la loro composizione, bastano per assicurare una razione giornaliera;
- d) mangimi complementari: le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri alimenti per gli animali;
- e) mangimi composti: miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione animale per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari;
- f) razione giornaliera: la quantità totale di mangimi, sulla base di un tasso di umidità del 12 %, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'età e di un rendimento determinati, per soddisfare a tutti i suoi bisogni;
- g) animali: gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e detenute o consumate dall'uomo nonché gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi;
- h) animali familiari: gli animali appartenenti a specie normalmente detenute e nutrite, ma non consumate, dall'uomo, tranne gli animali che servono alla produzione di pellicce.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi possono essere messe in circolazione nella Comunità soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile.
2. In particolare, e fatte salve le disposizioni di cui all'allegato II, parte A, non possono essere considerate di qualità sana, leale e mercantile le materie prime per mangimi cui contenuto di sostanze o prodotti indesiderabili sia così alto da rendere impossibile il rispetto dei contenuti massimi fissati nell'allegato I per i mangimi composti per animali.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prescrivono che le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I sono tollerati nei mangimi soltanto alle condizioni previste in tale allegato.
2. Gli Stati membri possono ammettere che le quantità massime previste nell'allegato I per i mangimi siano superate, sempre che si tratti

▼B

di foraggi prodotti in un'azienda agricola e utilizzati nella stessa come tali ed a condizione che tale superamento sia reso necessario da condizioni particolari. Gli Stati membri interessati adottano disposizioni adeguate affinché non ne derivino effetti nocivi per la salute degli animali o dell'uomo.

Articolo 5

1. Gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi elencate nell'allegato II, parte A, possono essere immesse in circolazione soltanto se la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile che figura nella colonna 1 non supera quella massima fissata nella colonna 3 di detto allegato.

2. Qualora la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile che figura nella colonna I dell'allegato II, parte A, superi quella fissata nella colonna 3 dell'allegato I per la materia prima per mangimi, la materia prima per mangimi di cui alla colonna 2 dell'allegato II, parte A, può essere immessa in circolazione, fatto salvo il paragrafo 1, soltanto se:

a) è destinata a stabilimenti che soddisfino le condizioni previste nella direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE ⁽¹⁾

e

b) è indicato su un documento di accompagnamento:

- che la materia prima per mangimi è destinata a fabbricanti di mangimi composti che soddisfano la condizione prevista alla lettera a);
- che la materia prima per mangimi, non può essere utilizzata come tale per l'alimentazione diretta degli animali;
- la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presenti.

3. Gli Stati membri prescrivono che il paragrafo 2, lettere a) e b), è applicabile anche alle materie prime per mangimi ed alle sostanze o ai prodotti indesiderabili elencati nell'allegato II, parte B, la cui quantità massima non sia limitata nella parte A, se la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presente nella materia prima per mangimi è superiore a quella massima fissata nell'allegato I, colonna 3, per le materie prime per mangimi corrispondenti.

Articolo 6

Gli Stati membri possono limitare l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ai soli fabbricanti di mangimi composti che utilizzino le materie prime per mangimi in questione per la produzione e la immissione in circolazione di mangimi composti.

Articolo 7

Gli Stati membri prescrivono che una partita di una materia prima per mangimi elencata all'allegato II, parte A, con un contenuto di una sostanza o di un prodotto indesiderabile superiore al contenuto massimo fissato nella colonna 3 dell'allegato summenzionato non può essere mescolata con altre partite di materia prima per mangimi o con partite di mangimi.

Articolo 8

Gli Stati membri prescrivono che i mangimi complementari, ove non esistano disposizioni particolari in materia e tenuto conto della diluizione prevista per la loro utilizzazione, non possono contenere le

⁽¹⁾ GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15. Direttiva modificata dalla direttiva 98/92/CE (GU L 346 del 22.12.1998, pag. 49).

▼B

sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi.

Articolo 9

1. Qualsiasi Stato membro, il quale costati in base a motivi circostanziati in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti, dopo l'adozione delle disposizioni in questione, che una quantità massima stabilita nell'allegato I o II oppure che una sostanza o un prodotto non menzionati in tali allegati presentano un pericolo per la salute degli animali o degli uomini o per l'ambiente, può provvisoriamente ridurre tale quantità, stabilire una quantità massima o vietare la presenza di tale sostanza o prodotto nei mangimi o nelle materie prime per mangimi. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione precisando i motivi alla base della sua decisione.

2. Secondo la procedura prevista dall'articolo 14, viene immediatamente deciso se gli allegati debbano essere modificati. Fino a quando il Consiglio o la Commissione non adottino alcuna decisione, lo Stato membro può mantenere le misure da esso poste in applicazione.

Articolo 10

Con la procedura prevista all'articolo 13 ed in considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche:

- a) sono adottate le modifiche da apportare agli allegati,
- b) viene periodicamente redatta una versione codificata degli allegati al fine di inserirvi le successive modifiche apportate in applicazione della lettera a),
- c) possono essere definiti i criteri di accettabilità delle materie prime per mangimi sottoposte a taluni processi di decontaminazione.

Articolo 11

Gli Stati membri provvedono affinché i mangimi e le materie prime per mangimi conformi alla presente direttiva non vengano sottoposti ad altre restrizioni in materia di circolazione per quanto riguarda la presenza di sostanze e di prodotti indesiderabili.

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinché venga effettuato, almeno per sondaggio, il controllo ufficiale dei mangimi e delle materie prime per mangimi, per accertare l'osservanza delle condizioni previste dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione il nome dei servizi che sono stati designati per effettuare tali controlli.

▼M1**▼B***Articolo 13*

1. Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente degli alimenti per gli animali, in appresso denominato il «comitato», è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

▼B

La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del Comitato. Se non sono conformi al parere del Comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 14

1. Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro il termine di due giorni. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure e ne assicura immediata applicazione, se sono conformi al parere del Comitato. Se non sono conformi al parere del Comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 15

1. Gli Stati membri applicano ai mangimi destinati all'esportazione verso paesi terzi per lo meno le disposizioni della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto degli Stati membri di consentire la riesportazione verso il paese terzo esportatore di partite di alimenti non conformi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva.

Articolo 16

1. Le direttive indicate nell'allegato III, parte A, sono abrogate, salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle stesse, indicati nell'allegato III, parte B.

2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato IV.

Articolo 17

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

(con riferimento all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, all'articolo 8 e all'articolo 12, paragrafo 3)

Sostanze, prodotti	Mangimi	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
A. Sostanze (ioni o elementi)		
1. Arsenico	Materie prime per mangimi, ad eccezione di: — farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole e polpe essiccate di barbabietole melassate — fosfati e mangimi per gli animali provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini Mangimi completi, ad eccezione di: — mangimi completi per pesci Mangimi complementari, ad eccezione di: — mangimi minerali Materie prime per mangimi, ad eccezione di: — foraggio verde — fosfati — lieviti Mangimi completi Mangimi complementari, ad eccezione di: — mangimi minerali Materie prime per mangimi, ad eccezione di: — mangimi d'origine animale — fosfati Mangimi completi, ad eccezione di: — mangimi completi per bovini, ovini, caprini: — durante l'allattamento — altri — mangimi completi per suini	2 4 10 2 4 4 12 10 40 30 5 5 10 30 150 500 2 000 150 30 50 100
2. Piombo		
3. Fluoro		



Sostanze, prodotti	Mangimi	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
4. Mercurio	— mangimi completi per pollame — mangimi completi per pulcini - Composti minerali per bovini, ovini e caprini - Altri mangimi complementari - Materie prime per mangimi, ad eccezione di: — mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini - Mangimi completi, ad eccezione di: — mangimi completi per cani e gatti - Mangimi complementari, ad eccezione di: — mangimi complementari per cani e gatti - Farine di pesce	350 250 2 000 ⁽¹⁾ 125 ⁽²⁾ 0,1 0,5 0,1 0,4 0,2
5. Nitriti	Mangimi completi, ad eccezione di: — mangimi per animali da compagnia, eccettuati uccelli e pesci ornamentali	60 (espresso in nitrito di sodio)
6. Cadmio	Materie prime per mangimi di origine vegetale Materie prime per mangimi di origine animale, ad eccezione di: — mangimi per animali da compagnia Fosfati Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di: — mangimi completi per vitelli, agnelli e capretti Altri mangimi completi, ad eccezione dei: — mangimi per animali da compagnia Mangimi minerali Altri mangimi complementari per bovini, ovini e caprini	15 (espresso in nitrito di sodio) 1 2 10 ⁽³⁾ 1 0,5 5 ⁽⁴⁾ 0,5



Sostanze, prodotti (1)	Mangimi (2)	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 % (3)
B. Prodotti		
1. Alfatosina B ₁	Materie prime per mangimi, ad eccezione di: — arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di: — animali da latte — vitelli, agnelli e capretti Mangimi completi per suini e pollame (salvo animali giovani) Altri mangimi completi	0,05 0,02 0,05 0,005 0,01 0,02 0,01
2. Acido cianidrico	Mangimi complementari per bovini, ovini e caprini (ad eccezione dei mangimi complementari per gli animali da latte, vitelli, agnelli e capretti) Mangimi complementari per suini e pollame (salvo animali giovani) Altri mangimi complementari Materie prime per mangimi, ad eccezione di: — semi di lino — pannelli di lino — prodotti di manioca e pannelli di mandorle Mangimi completi, ad eccezione di: — mangimi completi per pulcini	0,05 0,03 0,005 50 250 350 100 50 10



Sostanze, prodotti (1)	Mangimi (2)	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 % (3)
3. Gossipolo libero	Materie prime per mangimi, ad eccezione di: — panelli di cotone Mangimi completi, ad eccezione di: — mangimi completi per bovini, ovini e caprini — mangimi completi per pollame (salvo pollame da produzione di uova) e vitelli — mangimi completi per conigli e suini (salvo i suinetti)	20 1 200 20 500 100 60
4. Teobromina	Mangimi completi, ad eccezione di: — mangimi completi per bovini adulti	300 700
5. Essenza volatile di senape	Materie prime per mangimi, ad eccezione di: — panelli di colza	100 4 000 (espresso in isotiocianato di allile)
	Mangimi completi, ad eccezione di: — mangime completi per bovini, ovini e caprini (salvo animali giovani)	150 (espresso in isotiocianato di allile)
	— mangimi completi per suini (salvo i suinetti) e per pollame	1 000 (espresso in isotiocianato di allile)
6. Viniltioassazolidone (Viniltioassazolidintione)	Mangimi completi per pollame, ad eccezione di: — mangimi completi per pollame da produzione di uova	500 (espresso in isotiocianato di allile)
7. Segale cornuta (<i>Claviceps purpurea</i>)	Tutti i mangimi contenenti cereali non macinati	1 000



Sostanze, prodotti	Mangimi	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
8. Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui: a) <i>Lolium temulentum</i> L. b) <i>Lolium remotum</i> Schrank c) <i>Datura stramonium</i> L.	Tutti i mangimi	3 000
9. Rizinus — <i>Ricinus communis</i> L.	Tutti i mangimi	1 000
10. <i>Crotalaria</i> spp.	Tutti i mangimi	1 000
11. Aldrin 12. Dieldrin	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	10 (espresso in gusci di ricino)
13. Canfene clorurato (toxafene)	Tutti i mangimi	100
14. Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano, espressi in clordano)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,01 0,2
15. DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDC, espressi in DDT)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,1
16. Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato d'endosulfan espressi in endosulfan)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — granturco — semi oleosi — alimenti completi per pesci	0,02
17. Endrin (somma dell'endrin e del delta-cheto-endrin, espressi in endrin)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,5 0,005 0,01 0,05



Sostanze, prodotti (1)	Mangimi (2)	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 % (3)
18. Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloroeposside, espressi in eptacloro)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,01
19. Esaclorobenzolo (HCB)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,2
20. Esaclorocicloesano (HCH)		
20.1. Isomero alfa	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,01
20.2. Isomero beta	Mangimi composti, ad eccezione di: — mangimi per bestiame da latte	0,02
	Materie prime per mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,2
20.3. Isomero gamma	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,01
		0,1
		0,2
		2,0
21. Diossina [somma di dibenzo-para-diossine policloru- rate (PCDD) e dibenzofurani policlorurati (PCDF) espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizza- zione mondiale della sanità (OMS) usando gli OMS- TEF (fattori di tossicità equivalente, 1977)] PCDD/F	Tutti i componenti di mangimi di origine vegetale compresi oli vegetali e sottoprodotti Minerali Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti Olio di pesce Pesce, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce (*) Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali da pelliccia, per animali da compagnia e per pesci Mangimi per pesci Mangimi per animali da compagnia	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (*) (*) 1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (*) (*) 2,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (*) (*) 0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (*) (*) 6 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (*) (*) 1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (*) (*) 0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (*) (*) 2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (*) (*)



M2

▼ M2

Sostanze, prodotti	Mangimi	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
C. Impurità botaniche 1. Albicocco — <i>Prunus armeniaca</i> L. 2. Madorlo amaro — <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb var. <i>amara</i> (DC.) Focke [= <i>Prunus amygdalus</i> Batsch var. <i>amara</i> (DC.) Focke] 3. Frutti del faggio non decorticati — <i>Fagus silvatica</i> (L.) 4. Camelina — <i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz 5. <i>Mowrah</i>, <i>Bassia</i>, <i>Madhuca</i> — <i>Madhuca longifolia</i> (L.) Macbr. (= <i>Bassia Longifolia</i> L. = <i>Illipe malabrorum</i> Engl.) <i>Madhuca indica</i> Gmelin [= <i>Bassia latifolia</i> (Roxb.) = <i>Illipe latifolia</i> (Rosc.) F. Mueller] 6. Purgère — <i>Jatropha curcas</i> L. 7. Croton — <i>Croton tiglium</i> L. 8. Senape indiana — <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. e Coss. ssp. <i>integrifolia</i> (West.) Thell. 9. Senape di Sarepte — <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. e Coss. ssp. <i>juncea</i> 10. Senape cinese — <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. e Coss. ssp. <i>juncea</i> var. <i>lutea</i> Batalin 11. Senape nera — <i>Brassica nigra</i> (L.) Koch 12. Senape abissina (senape etiopica) — <i>Brassica carinata</i> A. Braun	Tutti i mangimi Semi, frutti e derivati delle piante corrispondenti possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile	

▼ B



(¹) Gli Stati membri possono parimenti prescrivere un contenuto massimo di fluoro pari all'1,25 % del contenuto in fosforo.

(²) Contenuto di fluoro per 1 % di fosforo.

(³) Gli Stati membri possono parimenti prescrivere un contenuto massimo di cadmio pari a 0,5 mg per 1 % di fosforo.

(⁴) Gli Stati membri possono parimenti prescrivere un contenuto massimo di cadmio pari a 0,75 mg per 1 % di fosforo.

► **M2** (⁵) Concentrazioni upperbound; le concentrazioni upperbound sono calcolate presupponendo che tutti i valori dei diversi congeneri inferiori al limite di determinazione siano pari al limite di determinazione.

(⁶) Questi limiti massimi saranno riveduti per la prima volta entro il 31 dicembre 2004 alla luce di nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, in particolare in vista dell'inclusione dei PCB diossina-simili nei livelli da fissare, e saranno ulteriormente riveduti entro il 31 dicembre 2006 al fine di ridurre in modo significativo i livelli massimi.

(⁷) Il pesce fresco consegnato direttamente ed utilizzato senza lavorazione intermedia per la produzione di mangimi per gli animali da pelliccia è esente dal limite superiore. I prodotti, proteine animali lavorate prodotte a partire da tali animali da pelliccia non possono entrare nella catena alimentare e ne è pertanto vietata la somministrazione agli animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. ▼

▼B

ALLEGATO II

PARTE A

(con riferimento all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 5 e all'articolo 7)

Sostanze, prodotti	Materie prime per mangimi	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di materie prime per mangimi al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
1. Aflatossina B ₁	Arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati	0,2
2. Cadmio	Fosfati	10 ⁽¹⁾
3. Arsenico	Fosfati	20
▼M2 4. Diossina [somma di dibenzo-para-diossine policlorurate (PCDD) e dibenzofurani policlorurati (PCDF) espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) usando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997)] PCDD/F	Tutti i componenti di mangimi di origine vegetale compresi oli vegetali e sottoprodotti	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ⁽²⁾ ⁽³⁾
	Minerali	1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ⁽²⁾ ⁽³⁾
	Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova	2,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ⁽²⁾ ⁽³⁾
	Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ⁽²⁾ ⁽³⁾
	Olio di pesce	6 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ⁽²⁾ ⁽³⁾
	Pesce, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce ⁽⁴⁾	1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ⁽²⁾ ⁽³⁾
	Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali da pelliccia, per animali da compagnia e per pesci	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ⁽²⁾ ⁽³⁾
	Mangimi per pesci	2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg ⁽²⁾ ⁽³⁾

▼B

- ⁽¹⁾ Gli Stati membri possono parimenti prescrivere un contenuto massimo di cadmio a 0,5 mg per 1 % di fosforo.
- M2 ⁽²⁾ Concentrazioni upperbound; le concentrazioni upperbound sono calcolate presupponendo che tutti i valori dei diversi congeneri inferiori al limite di determinazione siano pari al limite di determinazione.
- ⁽³⁾ Questi limiti massimi saranno riveduti per la prima volta al più tardi entro il 31 dicembre 2004 alla luce di nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, in particolare in vista dell'inclusione dei PCB diossina-simili nei livelli da fissare, e saranno ulteriormente riveduti al più tardi entro il 31 dicembre 2006 al fine di ridurre in modo significativo i livelli massimi.
- ⁽⁴⁾ Il pesce fresco consegnato direttamente ed utilizzato senza lavorazione intermedia per la produzione di mangimi per gli animali da pelliccia è esente dal limite superiore. I prodotti, proteine animali lavorate prodotte a partire da tali animali da pelliccia non possono entrare nella catena alimentare e ne è pertanto vietata la somministrazione agli animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. ◀

PARTE B

(con riferimento all'articolo 5, paragrafo 3)

Sostanze, prodotti	Materie prime per mangimi
(1)	(2)
A. Sostanze (ioni o elementi)	
1. Arsenico	Tutte le materie prime per mangimi, ad eccezione di: — fosfati

▼B

Sostanze, prodotti	Materie prime per mangimi
(1)	(2)
2. Piombo	Tutte le materie prime per mangimi
3. Fluoro	Tutte le materie prime per mangimi
4. Mercurio	Tutte le materie prime per mangimi
5. Nitriti	Farine di pesce
6. Cadmio	Tutte le materie prime per mangimi di origine vegetale
	Tutte le materie prime per mangimi di origine animale, ad eccezione di:
	— materie prime per mangimi per animali da compagnia
B. Prodotti	
1. Aflatossina B ₁	Tutte le materie prime per mangimi, ad eccezione di:
	— arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati
2. Acido cianidrico	Tutte le materie prime per mangimi
3. Gossipolo libero	Tutte le materie prime per mangimi
4. Essenza volatile di senape	Tutte le materie prime per mangimi
5. Segale cornuta (<i>Claviceps purpurea</i>)	Cereali non macinati
6. Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui:	Tutte le materie prime per mangimi
a) <i>Lolium temulentum</i> L.,	
b) <i>Lolium remotum</i> Schrank,	
c) <i>Datura stramonium</i> L.	
7. Rizinus — <i>Rizinus communis</i> L.	Tutte le materie prime per mangimi
8. <i>Crotalaria</i> ssp.	Tutte le materie prime per mangimi
9. Aldrin	} Tutte le materie prime per mangimi
10. Dieldrin	
11. Camfene clorurato (toxafene)	Tutte le materie prime per mangimi
12. Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano, espressi in clordano)	Tutte le materie prime per mangimi
13. DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDC espressi in DDT)	Tutte le materie prime per mangimi
14. Endosulfan (somma dgli isomeri alfa e beta del solfato d'endosulfan, espressi in endosulfan)	Tutte le materie prime per mangimi
15. Endrin (somma dell'endrin e del delta-cheto-endrin, espressa in endrin)	Tutte le materie prime per mangimi
16. Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloro-eposside, espressa in eptacloro)	Tutte le materie prime per mangimi
17. Esaclorobenzolo (HCB)	Tutte le materie prime per mangimi
18. Esaclorocicloesano (HCH)	
18.1 Isomero alfa	Tutte le materie prime per mangimi
18.2. Isomero beta	Tutte le materie prime per mangimi
18.3 Isomero gamma	Tutte le materie prime per mangimi
C. Impurità botaniche	
1. Albicocco — <i>Prunus armeniaca</i> L.	Tutte le materie prime per mangimi
2. Mandorlo amaro — <i>Prunus dulcis</i> (Mill.)	Tutte le materie prime per mangimi

▼B

Sostanze, prodotti	Materie prime per mangimi
(1)	(2)
D.A. Webb var. amara (DC.) Focke [= <i>Prunus amygdalus</i> Batsch var. amara (DC.) Focke]	
3. Frutti del faggio non decorticati — <i>Fagus silvatica</i> (L.)	Tutte le materie prime per mangimi
4. Camelina — <i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz	Tutte le materie prime per mangimi
5. Mowrah, Bassia, Madhuca — <i>Madhuca longifolia</i> (L.) Macbr. (= <i>Bassia longifolia</i> L. = <i>Illipe malabrorum</i> Engl.) <i>Madhuca indica</i> Gmelin [= <i>Bassia latifolia</i> (Roxb.) = <i>Illipe latifolia</i> (Roscb.) F. Mueller]	Tutte le materie prime per mangimi
6. Purgère — <i>Jatropha curcas</i> L.	Tutte le materie prime per mangimi
7. Croton — <i>Croton tiglium</i> L.	Tutte le materie prime per mangimi
8. Senape indiana — <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. e Coss. ssp. <i>integrifolia</i> (West.) Thell.	Tutte le materie prime per mangimi
9. Senape di Sarepte — <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. e Coss. ssp. <i>juncea</i>	Tutte le materie prime per mangimi
10. Senape cinese — <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. e Coss. ssp. <i>juncea</i> var. <i>lutea</i> Batalin	Tutte le materie prime per mangimi
11. Senape nera — <i>Brassica nigra</i> (L.) Koch	Tutte le materie prime per mangimi
12. Senape abissina (senape etiopica) — <i>Brassica carinata</i> A. Braun	Tutte le materie prime per mangimi



ALLEGATO III

PARTE A

Direttive abrogate
 (previste all'articolo 16)

Direttiva 74/63/CEE e atti modificativi successivi	
direttiva 76/14/CEE della Commissione	
direttiva 76/934/CEE della Commissione	
direttiva 80/502/CEE del Consiglio	
direttiva 83/381/CEE della Commissione	
direttiva 86/299/CEE della Commissione	
direttiva 86/354/CEE del Consiglio	unicamente l'articolo 1
direttiva 87/238/CEE della Commissione	
direttiva 91/126/CEE della Commissione	
direttiva 91/132/CEE del Consiglio	
direttiva 92/63/CEE del Consiglio	
direttiva 92/88/CEE del Consiglio	
direttiva 93/74/CEE del Consiglio	► C1 unicamente per quanto riguarda i riferimenti fatti all'articolo 11.1 alle disposizioni della direttiva 74/63/CEE ◀
direttiva 94/16/CE della Commissione	► C1 ————— ◀
direttiva 95/69/CE del Consiglio	unicamente l'articolo 18
direttiva 96/6/CE della Commissione	
direttiva 96/25/CE del Consiglio	unicamente l'articolo 14, paragrafo 2
direttiva 97/8/CE della Commissione	
direttiva 98/60/CE della Commissione	

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale
 (previsti all'articolo 16)

Direttiva	Termine di attuazione
direttiva 74/63/CEE (GU L 38 dell'11.2.1974, pag. 31)	1° gennaio 1976
direttiva 76/14/CEE (GU L 4 del 9.1.1976, pag. 24)	1° aprile 1976
direttiva 76/934/CEE (GU L 364 del 31.12.1976, pag. 20)	1° marzo 1977
direttiva 80/502/CEE (GU L 124 del 20.5.1980, pag. 17)	1° luglio 1981
direttiva 83/381/CEE (GU L 222 del 13.8.1983, pag. 31)	31 dicembre 1983
direttiva 86/299/CEE (GU L 189 dell'11.7.1986, pag. 40)	31 dicembre 1987
direttiva 86/354/CEE (GU L 212 del 2.8.1986, pag. 27)	3 dicembre 1988
direttiva 87/238/CEE (GU L 110 del 25.4.1987, pag. 25)	3 dicembre 1988
direttiva 91/126/CEE (GU L 60 del 7.3.1991, pag. 16)	30 novembre 1991
direttiva 91/132/CEE (GU L 66 del 13.3.1991, pag. 16)	1° agosto 1991
direttiva 92/63/CEE (GU L 221 del 6.8.1992, pag. 49)	31 marzo 1993
direttiva 92/88/CEE (GU L 321 del 6.11.1992, pag. 24)	31 dicembre 1993
direttiva 93/74/CEE (GU L 237 del 22.9.1993, pag. 23)	30 giugno 1995
direttiva 94/16/CE (GU L 104 del 23.4.1994, pag. 32)	1° marzo 1995
direttiva 95/69/CE (GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15)	1° aprile 1998
direttiva 96/6/CE (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 29)	31 luglio 1996
direttiva 96/25/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35)	30 giugno 1998
direttiva 97/8/CE (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 22)	30 giugno 1998

▼B

Direttiva	Termine di attuazione
direttiva 98/60/CE (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 50)	31 luglio 1998



ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 74/63/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2 a)	Articolo 2 a)
Articolo 2 b)	Articolo 2 b)
Articolo 2 d)	Articolo 2 c)
Articolo 2 e)	Articolo 2 d)
Articolo 2 h)	Articolo 2 e)
Articolo 2 i)	—
Articolo 2 c)	Articolo 2 f)
Articolo 2 f)	Articolo 2 g)
Articolo 2 g)	Articolo 2 h)
Articolo 2 bis	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 4
Articolo 3 bis	Articolo 5
Articolo 3 ter	Articolo 6
Articolo 3 quater	Articolo 7
Articolo 4	Articolo 8
Articolo 5	Articolo 9
Articolo 6	Articolo 10
Articolo 6 bis	—
Articolo 7	Articolo 11
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 2 bis	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 12, paragrafo 4
Articolo 9	Articolo 13
Articolo 10	Articolo 14
Articolo 11	Articolo 15
—	Articolo 16
—	Articolo 17
—	Articolo 18
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
—	Allegato III
—	Allegato IV